



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongì, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, P. Di Biase,
F. Fiameni, M. Fiameni, G. Greco,
S. Gritti, A. Pratesi, A. Romano,
A. Scaini, A. Sica, S. Spitti,
R. Stanghellini, S. Zanon

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS) - Tel.
030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 28.03.2024

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 4/2024

Opinione	- Indicatori e principi contabili e di revisione	3
Notizie in breve		5

Vigilanza

Normativa	- Organo di controllo e composizione negoziata	6
Verifiche	📎 Mancata comunicazione del progetto di bilancio	8
	- Fascicolo antiriciclaggio del cliente società o ente	12
Responsabilità	- Responsabilità del collegio sindacale nei reati societari	14

Revisione legale

Normativa	- Copertura perdite e utilizzo delle riserve	18
Verifiche	📎 Verifiche nell'area imposte	24
	- Revisione legale dei crediti commerciali	28
	📎 Verifiche su strumenti finanziari derivati	33
Terzo settore	📎 Attestazione del patrimonio minimo degli ETS	38
Informatica	- Accesso centrale rischi per sindaci e revisori	42
	- Software iCloud per revisori e sindaci	44

Enti locali

Verifiche	📎 Verifiche di cassa dell'organo di revisione	46
------------------	---	-----------

RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NEI REATI SOCIETARI

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2403 c.c. - Art. 2429 c.c. - Art. 2621 c.c. - Art. 40 c.p.

Gli organi di controllo possono essere coinvolti, rispetto a reati di dichiarazione infedele e fraudolenta ascrivibili a una società, nel caso in cui si provi la ricorrenza del rapporto di causalità previsto dall'art. 40 del codice penale. La Guardia di Finanza, nel corso di Telefisco 2024, ricorda che la responsabilità penale dell'amministratore potrebbe essere estesa anche ad altri soggetti a titolo di concorso, purché si verifichi: sotto il profilo oggettivo, la presenza di un nesso causale tra gli atti dei singoli concorrenti e l'evento illecito; sul piano soggettivo, la mera consapevolezza di ciascuno in ordine al collegamento finalistico tra i singoli contributi, non necessitando un previo accordo tra le parti.

Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contributo causale dei comportamenti del collegio sindacale non deve essere desunto solo dalla posizione che riveste e dal mancato servizio dei relativi doveri di controllo, ma anche dalla presenza di elementi sintomatici di coinvolgimento attivo nella condotta illecita e dall'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione di reato.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

REATI PROPRI

- **Orientamento della giurisprudenza**
 - Secondo la **Cassazione, sezione penale (sentenza 16.09.2015, n. 37570)**, “la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori descritta all’art. 2621 c.c. non è punibile nel caso in cui le falsità o le omissioni non alterino in modo rilevante la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”.
- **Riferimenti Codice Civile**
 - Al collegio sindacale compete la funzione di sorvegliare sull’osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, c. 1 c.c.).
 - Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, c. 4 (art. 2429, c. 2, c.c.).
- **Ruolo svolto dal collegio sindacale**
 - I compiti del collegio sindacale vanno ben oltre il mero controllo formale delle risultanze contabili, poichè includono anche un controllo di merito sull’operato degli amministratori stessi, che si estende fino alle valutazioni di opportunità che si possono concretizzare in osservazioni e proposte inerenti al bilancio e alla sua approvazione.
 - Il ruolo svolto dai sindaci rende i medesimi potenziali soggetti attivi del reato e autori dello stesso.
 - **Ha ottenuto un significativo potenziamento nelle norme in materia di crisi d’impresa**, avendo queste ultime ampliato significativamente gli obblighi di controllo e comunicazione posti in capo ai sindaci e accresciuto la loro posizione di garanzia sotto il profilo penalistico.

REATI IN CONCORSO

- **Natura e tipologia**
 - In questa categoria i sindaci sono coinvolti a titolo di concorso con altri soggetti, quali amministratori, direttori generali, dirigenti e liquidatori, nella commissione di reati correlati a operazioni quali, ad esempio:
 - .. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - .. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - .. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - .. omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - .. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - .. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - .. infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
 - .. illecita influenza sull’assemblea e agiotaggio (artt. 2626 e 2637 c.c.).

REATI IN CONCORSO
 (segue)

- **Fattispecie per bancarotta fraudolenta**

- Incombe nel reato chi ha:
 - .. distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni del fallito ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, esposte o riconosciute passività inesistenti;
 - .. sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a essi o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
 - .. cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo un reato societario;
 - .. cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società;
 - .. agito con dolo diretto o se l'omissione del dovere di controllo può qualificarsi come compartecipazione dolosa.

- **Fattispecie per bancarotta semplice**

- Incombe nel reato chi ha:
 - .. consumato una notevole parte del patrimonio del fallito in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
 - .. compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
 - .. aggravato il dissesto del fallito, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento o con altra grave colpa;
 - .. non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare;
 - .. concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge.

- **Altre fattispecie**

- In altri casi i sindaci possono essere chiamati in causa a titolo di concorso in reati comuni, come la truffa, il riciclaggio e reati di carattere tributario.

- **Orientamento della Cassazione**

- **La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza 26.05.2021, n. 20867**, ha affermato che “la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia o dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma dall'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata in “qualsiasi modo”, dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dall'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro”.
- In un altro caso (**ordinanza 3.07.2017, n. 16314**), il Tribunale e la Corte di Appello hanno condannato i sindaci al risarcimento del danno per non avere vigilato sulla corretta condotta dell'amministratore, che aveva restituito ad alcuni soci pregressi finanziamenti erogati alla società, nonostante la stessa fosse in stato in insolvenza. In tale circostanza la Cassazione conferma tali decisioni.
- Ancora, con la sentenza 29.12.2017, n. 31204, è stato ritenuto che i sindaci non avessero adeguatamente vigilato a fronte di sostanziali illegittimità nella gestione societaria e che non fosse sufficiente a esonerarli da responsabilità la circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di aver accettato la carica dopo l'effettiva realizzazione dei fatti dannosi.

COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE

• Fattispecie punibili

- L'eventuale funzione di revisione legale attribuita al collegio sindacale enfatizza le circostanze precedentemente riportate e amplia le fattispecie meritevoli di nota.
- **Infatti, i sindaci, se anche revisori, sono penalmente perseguibili per:**
 - .. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni;
 - .. corruzione;
 - .. compensi illegali;
 - .. illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

• Riferimenti giurisprudenziali

- In più occasioni, i revisori sono stati ritenuti penalmente perseguibili:
 - .. **Tribunale di Milano, sentenza 19.06.2008** - Le omissioni dei revisori hanno impedito la corretta rilevazione dei dati contabili nei bilanci della società, contribuendo così all'occultamento della perdita nel bilancio e alimentando l'affidamento incolpevole degli investitori;
 - .. **Tribunale di Milano, sentenza 9.10.2012 e 8.11.2012** - I revisori avrebbero procurato un danno alla massa dei creditori, coincidente con l'aggravamento del dissesto, derivato dall'aver concluso la propria relazione affermando l'impossibilità di esprimere un giudizio (*no opinion*) invece di formulare un giudizio negativo (*adverse opinion*) per gravi irregolarità nella stesura del bilancio;
 - .. **Cassazione penale, sentenza 7.06.2011, n. 37370** - L'organo di revisione era risultato colpevole di un'illecita commistione di ruoli con la dirigenza, avendo suggerito strategie fraudolente volte a eludere le verifiche dell'organo di revisione su-bentrato (condanna penale dell'organo di revisione per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, aggravamento del dissesto).

SOCIETÀ E IMPRESA

Il mensile per la gestione giuridica, contrattuale ed aziendale

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

store.ratio.it



Il **mensile online** che affronta gli aspetti contrattuali, giuridici, gestionali, civilistici e fiscali di società e imprese.

Ideale per gestire i rapporti e gli **equilibri degli organi societari** in ottica imprenditoriale.

Sezioni dedicate alla prevenzione e gestione della crisi d'impresa, alle procedure concorsuali, al fallimento e **alle operazioni straordinarie**.

Ricerca nell'area riservata online estesa all'archivio storico di tutti gli articoli fin dalla nascita della rivista.

REVISIONE LEGALE DEI CREDITI COMMERCIALI

OIC 15 - (ISA Italia) 500 - (ISA Italia) 505 - (ISA Italia) 510 - (ISA Italia) 540


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI GENERALI
- ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE

I crediti verso clienti rappresentano frequentemente una voce importante degli attivi dei bilanci di esercizio delle aziende. Fanno di norma eccezione le aziende che svolgono un'attività di vendita o prestazioni di servizi esclusivamente al dettaglio, dove la consegna del bene o l'erogazione del servizio avviene contemporaneamente all'incasso del relativo corrispettivo. Considerato inoltre, come molte frodi contabili siano perpetrate mediante l'iscrizione in bilancio di crediti inesistenti o valutati scorrettamente, è fondamentale che l'attività di controllo del revisore debba focalizzarsi con particolare attenzione su queste voci patrimoniali.

Pur essendo caratteristica dei principi di revisione in genere quella di non riferirsi a singole voci del bilancio d'esercizio, alcuni di questi principi possono considerarsi più facilmente applicabili e più specifici per alcune voci. Così per i crediti hanno particolare rilevanza i principi (ISA Italia) 500, 505, 510 e 540.

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI GENERALI

DEFINIZIONE
DEI CREDITI

- Secondo il principio contabile 15 “Crediti” dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), versione di 12.2016, aggiornata a 05.2022, i crediti rappresentano diritti a esigere, da clienti o da altri soggetti, a una scadenza individuata o individuabile, somme fisse o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente. In essi, devono essere inclusi le cambiali tratte, le ricevute bancarie e gli altri effetti rappresentativi di crediti verso clienti.

RAPPRESENTAZIONE
IN BILANCIO

- **Rilevazione**
 - La legislazione civilistica in merito alla redazione del bilancio in forma ordinaria (art. 2424 c.c.) prevede che, nell’**attivo dello stato patrimoniale**, i crediti verso clienti siano esposti alla voce **C II - Crediti - 1. Verso clienti**.
- **Criterio del costo ammortizzato**
 - I crediti devono essere rilevati nello stato patrimoniale **senza compensazioni di partite** (art. 2423-ter, c. 6 c.c.), secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8) c.c.), ossia rettificando i loro valori mediante detrazione delle somme dei relativi fondi di svalutazione e degli altri accantonamenti stanziati per considerare resi, sconti e abbuoni, al fine di ricondurre l’ammontare iscritto in bilancio al valore di presumibile realizzo.
 - Secondo il principio contabile OIC 15, il criterio del costo ammortizzato **può essere disapplicato** ai crediti se gli effetti sono irrilevanti al fine della determinazione del loro valore, ad esempio quando si tratti di crediti a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi. Il principio contabile dà attuazione alle disposizioni dell’art. 2423, c. 4 c.c. secondo le quali *“Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- **Bilancio in forma abbreviata**
 - Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che rispettano determinati limiti dimensionali in termini di totale attivo, ricavi e numero di dipendenti (art. 2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), possono redigere il bilancio in forma abbreviata, accorpando alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e derogare alle disposizioni del predetto art. 2426 c.c., iscrivendo i crediti al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
- **Nota integrativa**
 - Nella nota integrativa si deve indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, sia nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio (OIC 15, par. 84). Inoltre, quando una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, è obbligatorio illustrare in nota integrativa le politiche contabili adottate.

ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE

PRINCIPALI VERIFICHE

- I controlli del revisore in merito ai crediti sono indirizzati ad accertare:
 - .. **l'analisi delle varie attività che compongono il processo di vendita (ciclo attivo), per la valutazione del sistema di controllo interno;**
 - Si tratta delle attività che vanno dal ricevimento dell'ordine, alla verifica dell'affidabilità creditizia del potenziale acquirente/committente, alla fissazione dei limiti interni di affidamento, alla definizione dei termini di pagamento e, in particolare, della durata delle eventuali dilazioni, alla conferma dell'ordine o alla stipula del contratto di fornitura, ai criteri per la concessione di sconti, abbuoni e arrotondamenti, all'incasso e alla corretta contabilizzazione del corrispettivo della vendita, alla gestione dei contenziosi, al recupero crediti, fino al passaggio a perdite del credito.
 - .. **esistenza del credito esposto in bilancio;**
 - L'accertamento è finalizzato a verificare la derivazione del credito da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate. Tale accertamento è principalmente condotto con la richiesta di conferma scritta dei saldi dei crediti vantati dall'azienda indirizzata ai propri debitori, procedura, nella prassi denominata **circolarizzazione delle conferme esterne**. Nel caso di svolgimento di un primo incarico di revisione, alcuni elementi probativi sui saldi di apertura dei crediti verso clienti possono essere acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame.
 - .. **completezza;**
 - Deve essere verificata l'inclusione in bilancio di tutti i crediti vantati dalla società e debitamente registrati nelle scritture contabili.
 - .. **corretta valutazione;**
 - Occorre verificare che i crediti siano stati valutati in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo conto dei vari fattori che possono influire sul loro valore e, in particolare, del rischio di inesigibilità. Per la valutazione di quest'ultimo aspetto si svolgono procedure di revisione che comportano l'analisi delle procedure utilizzate dall'azienda per valutare il rischio, l'esame dell'anzianità dei crediti attraverso la consultazione degli scadenziari clienti e dei prospetti nei quali i singoli crediti sono scomposti e l'esame dei crediti in sofferenza, al fine di valutarne la relativa recuperabilità.
 - Nel caso di crediti valutati al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, dovrà essere controllata la correttezza del tasso di interesse (tasso di mercato o tasso desumibile dalle condizioni contrattuali) utilizzato per l'attualizzazione dei flussi monetari futuri derivanti dal credito.
 - Per i crediti espressi in valute estere, il revisore controllerà che la loro conversione nella valuta in cui è denominato il bilancio sia effettuata nel rispetto degli statuiti principi contabili, ossia, in genere, alla data di riferimento del bilancio.
 - .. **competenza di periodo;**
 - Deve essere accertato che l'operazione dalla quale origina il credito sia avvenuta entro la fine dell'esercizio il cui bilancio è oggetto di revisione, ossia nel periodo di competenza economica. In particolare, il controllo dei documenti di trasporto dei beni ceduti e delle relative fatture emesse in prossimità della chiusura dell'esercizio oggetto di revisione permetterà di verificare che i crediti esposti siano correttamente imputabili a cessioni operate nel periodo di competenza. In pratica, la verifica dell'osservanza di tale principio richiede al revisore di controllare che siano state incluse in bilancio le vendite effettuate prima della data della sua chiusura e siano state invece non incluse le vendite effettuate dopo la sua chiusura.
 - .. **accuratezza;**
 - Deve essere verificata la corretta iscrizione del credito nella relativa categoria prevista dalla normativa civilistica e per l'effettiva durata, secondo la natura del soggetto debitore e la durata residua del credito.
 - .. **uniformità di applicazione dei principi contabili.**
 - Qualora i principi contabili adottati nell'esercizio il cui bilancio è oggetto di revisione siano diversi da quelli applicati nella redazione del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente, il revisore dovrà accertare le motivazioni del cambiamento e quantificare le conseguenze prodotte sulla situazione patrimoniale e sul risultato di esercizio. Il controllo può essere condotto mediante procedure di analisi comparativa, confrontando l'evoluzione delle voci rispetto al precedente esercizio.

**ANALISI STANZIAMENTI
FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI**
**• Congruità
della riserva
generica**

- Dovrà essere verificata la congruità della riserva generica del fondo e degli accantonamenti specifici al fine di coprire:
 - .. l'ammontare dei crediti già scaduti, tenendo conto delle inesigibilità già manifestatesi e non ancora manifestatesi, ma ragionevolmente prevedibili;
 - .. le perdite che potrebbero registrarsi sui crediti smobilizzati mediante sconto o cessione a terzi con modalità di pro-solvendo o pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito;
 - .. la clausola del "pro-solvendo", per i quali la società potrebbe subire un'azione di regresso da parte dell'acquirente del credito.

**• Indicatori
di perdita
di valore**

- Il principio contabile OIC 15 (par. 60) dispone che, al fine di stimare il fondo svalutazione crediti, la società deve valutare se sussistano indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Tra gli indicatori di perdita di valore si dovranno ad esempio considerare:
 - .. significative difficoltà finanziarie del debitore;
 - .. violazioni del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento;
 - .. estensione del creditore al debitore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, di concessioni di dilazione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
 - .. sussistenza della probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
 - .. dati che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

- La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata:
 - .. **per ogni singolo credito** in presenza di un numero limitato di crediti;
 - .. **a livello di portafoglio**, quando i crediti sono numerosi e individualmente non significativi. In tale eventualità i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente);
 - .. **in maniera mista**. Quando i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

• Accantonamento

- L'accantonamento al fondo svalutazione crediti:
 - .. nel caso di crediti assistiti da garanzie reali o personali tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie;
 - .. nel caso di crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, purché vi sia la ragionevole certezza che sia riconosciuto l'indennizzo.
- Il compito del revisore non è quello di verificare direttamente il valore di accantonamento al fondo, ma di accertarsi che la società abbia provveduto correttamente alle stime: è invece compito del revisore valutare la congruità del valore dell'accantonamento, svolgendo le verifiche che caso per caso riterrà necessarie, perfino il ricalcolo del fondo svalutazione crediti, tenendo conto:
 - .. dell'anzianità dei crediti;
 - .. dei crediti in sofferenza, con circolarizzazione ai legali della società per ricevere informazioni sull'andamento delle pratiche di recupero dei crediti;
 - .. delle percentuali storiche di perdite su crediti registrate negli esercizi precedenti.

**ESEMPI DI PROCEDURE
DI VALIDITÀ**

- **Aging test**
 - È importante ottenere uno scadenzario dei crediti al fine di verificare l'anzianità degli stessi e, quindi, valutare la corretta stima del fondo svalutazione crediti. Considerata l'importanza di questo documento è necessario testare la sua correttezza tramite le seguenti fasi:
 - .. verificare che il saldo del prospetto dell'*aging* dei crediti sia in quadratura con il saldo di bilancio;
 - .. per ogni fascia di scaduto (non scaduto, scaduto a 30 giorni, scaduto a 60 giorni, ecc.), selezionare con metodo campionario una posizione di credito e chiedere alla società la relativa documentazione a supporto (ad esempio, la fattura e, qualora necessario, il contratto);
 - .. tramite la documentazione raccolta, verificare che il credito selezionato sia stato correttamente classificato dalla società nel prospetto dell'*aging*.
 - Qualora non risultassero difformità, il revisore può considerare valido il prospetto di *aging* al fine delle proprie valutazioni; in caso contrario, dovrà approfondire le ragioni dell'errata classificazione e concludere se non ritenere valido il prospetto di *aging*.

- **Procedure alternative**
 - Spesso capita che, nonostante i solleciti, alcuni dei soggetti circularizzati non rispondano alla richiesta di conferma del saldo. In questo caso è necessario adottare le c.d. "procedure alternative" al fine di verificare la correttezza della posta contabile. Nel caso dei crediti verso clienti la procedura alternativa si effettua come segue:
 - .. richiesta delle fatture, ordini e DDT che compongono il saldo al 31.12.n al fine di ricostruire il credito;
 - .. richiesta dei mastrini dell'anno n+1 per verificare la movimentazione del credito e, in particolare, gli eventuali incassi;
 - .. controllo delle contabili di incasso.

- **Verifiche di fatture da emettere**
 - La rilevazione delle fatture da emettere rappresenta una delle scritture di assestamento per determinare il reddito d'esercizio nel rispetto del principio della competenza economica. Per verificare la correttezza dell'ammontare stanziato a fatture da emettere il revisore può procedere come segue:
 - .. richiedere il mastrino delle fatture da emettere e l'eventuale prospetto extracontabile di dettaglio predisposto dalla società e verificare la quadratura degli stessi con il saldo di bilancio;
 - .. dal mastrino, selezionare a campione un determinato numero di oggetti da testare;
 - .. chiedere la relativa documentazione a supporto (ad esempio, fatture, DDT, contratti, ecc.);
 - .. verificare la corrispondenza tra la documentazione raccolta e l'importo stanziato tra le fatture da ricevere;
 - .. per gli stanziamenti effettuati sulla base di stime, è opportuno chiedere informazioni e chiarimenti al management.